



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

### **Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"**

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

**VISTO** il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

**VISTO** in particolare l'articolo 27 della legge n. 220 del 2016, che prevede i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;

**VISTO** l'articolo 27, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, acquisiti il parere della Conferenza unificata e il parere del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel medesimo articolo 27;

**VISTO** l'articolo 10, comma 1, lettere f), g), h) i) e m), della legge n. 220 del 2016, della legge n. 220 del 2016;

**VISTO** l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono determinate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

**VISTO** l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

**VISTO** l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

**VISTO** l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

**VISTO** il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 53, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**VISTO** il decreto ministeriale 6 marzo 2017 di nomina del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

**ACQUISITO** il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, espresso in data ....

**ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del ....

### DECRETA

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### Articolo 1

##### *Oggetto e finalità*

1. Il presente decreto individua le specifiche tipologie di attività di cui all'articolo 27 della legge n. 220 del 2016 e definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per promuovere lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva.

##### Articolo 2

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. Ai sensi del presente decreto si intende:
  - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  - b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
  - d) «festival cinematografico e audiovisivo»: manifestazione culturale nel campo cinematografico ovvero audiovisivo rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso ovvero gratuito, e caratterizzata da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo, e che preveda lo svolgimento di un concorso, la conseguente attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale contenente la illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione;
  - e) «rassegna cinematografica o audiovisiva»: una manifestazione rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso ovvero gratuito, nel campo



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- cinematografico e audiovisivo, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica;
- f) «premio cinematografico ovvero audiovisivo»: una manifestazione culturale consistente nella selezione di progetti di opere cinematografiche, televisive e web e nell'assegnazione, da parte di una giuria qualificata, di riconoscimenti e premi a operatori del settore in relazione alla loro partecipazione o all'effettuazione della scrittura, produzione e diffusione di una specifica opera audiovisiva ovvero di una pluralità di opere audiovisive nel corso di più anni;
  - g) «Circolo di cultura cinematografica»: l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico o con atto privato registrato, che preveda nel proprio atto costitutivo e svolga effettivamente attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
  - h) «Associazione nazionale di cultura cinematografica»: una associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in non meno di cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi ed enti specializzati;
  - i) «Cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e secondo le ulteriori specificazioni contenute nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016;
  - j) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività, secondo i parametri indicati nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 220 del 2016;
  - k) «film d'essai ovvero film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotato da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo i parametri indicati nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 220 del 2016;
  - l) «sala della comunità»: la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

### Articolo 3

#### *Tipologie di attività ammesse al contributo*

1. Il Ministero concede contributi, secondo le modalità previste nel presente decreto e come ulteriormente specificate in appositi bandi emanati dalla DG Cinema, ove previsti, per favorire le seguenti attività e iniziative:
  - a) i festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale e internazionale;
  - b) le attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose, nonché dai circoli di cultura cinematografica;
  - c) le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo svolte dalle Cineteche;
  - d) la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione effettuata dalle sale d'essai;
  - e) le attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica;
  - f) iniziative di particolare rilevanza per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, con particolare riferimento a:
    - 1) iniziative di internazionalizzazione del settore e di promozione, anche a fini turistici, dell'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; tali iniziative possono essere svolte anche tramite la società Istituto Luce-Cinecittà;
    - 2) le ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, ovvero finalizzate alla crescita, economica, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo;
    - 3) indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure previste dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, o di supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo.
2. Il Ministero, a valere sui fondi destinati agli interventi di cui all'articolo 27 della legge n. 220 del 2016, provvede inoltre:
  - a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
  - b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
  - c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagini e della Fondazione Cineteca di Bologna;
- e) al potenziamento delle competenze del cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di diffusione delle immagini, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.

### Articolo 4

#### *Riparto delle risorse*

1. Le risorse destinate ai contributi di cui al presente decreto, come individuate nel decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, in fase di prima applicazione e fatto salvo quanto previsto nel comma 4, sono così ripartite:
  - a) festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi: %
  - b) attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose, nonché dai circoli di cultura cinematografica: %
  - c) attività di conservazione e restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo svolte dalle Cineteche: %
  - d) programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione effettuata dalle imprese di esercizio cinematografico: %
  - e) attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica: %
  - f) attività di particolare rilevanza di cui all'articolo 9 del presente decreto;
  - g) attività svolte da Istituto Luce Cinecittà s.r.l.: %
  - h) attività svolte dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia: %
  - i) attività svolte dalla Fondazione Biennale di Venezia Cinema: %
  - j) attività svolte dalla Fondazione Cineteca di Bologna: %
  - k) attività svolte dalla Fondazione Anna Maria Prolo: %
2. Per il potenziamento delle competenze del cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di diffusione delle immagini, da effettuarsi secondo le modalità previste nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati, per l'anno 2017, euro 12 milioni. Per gli anni successivi, detto importo, non inferiore al 3% della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge, è determinato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo 13.



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

### CAPO II TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

#### Articolo 5

##### *Festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale e internazionale*

1. La DG Cinema emana annualmente uno o più bandi, nell'ambito delle risorse disponibili per l'erogazione di contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale e internazionale.
2. Il bando prevede, fra l'altro, la suddivisione delle risorse da destinare a festival, a rassegne e premi.
3. Il bando prevede, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
  - a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
  - b) i requisiti di tipo artistico, culturale, gestionale, finanziario, economico ed organizzativo relativi alla manifestazione per cui viene chiesto il contributo e al soggetto proponente;
  - c) le modalità, i termini di presentazione delle domande nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
  - d) le procedure di valutazione delle domande e i criteri di valutazione e selezione delle stesse, legati al valore e all'impatto artistico e culturale delle manifestazioni;
  - e) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
  - f) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo, fra i quali deve essere prevista la revoca del contributo nel caso in cui la manifestazione non abbia conseguito un adeguato livello di professionalità ovvero di valenza artistica e culturale.

#### Articolo 6

##### *Diffusione della cultura cinematografica svolta dalle sale delle comunità ecclesiali e religiosa, nonché dai circoli di cultura cinematografica*

1. La Direzione Generale Cinema emana annualmente un bando, nell'ambito delle risorse disponibili, destinato alle sale della comunità e ai circoli di cultura cinematografica, per attività di diffusione della cultura cinematografica, svolte anche in collaborazione con le scuole e Università ed altre Associazioni operanti sul territorio di riferimento. Il bando prevede le modalità con cui sono considerati anche il radicamento dell'attività sul territorio di riferimento, il coinvolgimento delle nuove generazioni e l'utilizzo efficace della rete internet e dei *social media*.
2. Il bando prevede, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
  - a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
  - b) i requisiti di tipo artistico, culturale, gestionale, finanziario, economico ed organizzativo relativi alla iniziativa per cui viene chiesto il contributo e al soggetto proponente;



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- c) le modalità, i termini di presentazione delle domande nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
- d) le procedure di valutazione delle domande e i criteri di valutazione e selezione delle stesse, legati al loro valore e impatto culturale;
- e) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
- f) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo, fra i quali deve essere prevista la revoca del contributo nel caso in cui l'iniziativa non abbia conseguito un adeguato livello di professionalità ovvero di valenza culturale.

### Articolo 7

#### *Conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo*

1. La DG Cinema emana annualmente uno o più bandi, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'erogazione di contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.
2. Il bando prevede, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
  - a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
  - b) le modalità, i termini di presentazione delle domande nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
  - c) le procedure di selezione e valutazione delle domande e i relativi criteri di valutazione legati al valore storico, artistico e culturale del patrimonio da restaurare e delle connesse attività di valorizzazione e diffusione presso il pubblico;
  - d) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
  - e) i tempi e le modalità di realizzazione dei progetti e delle attività;
  - f) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo, fra i quali deve essere prevista la revoca del contributo nel caso in cui il progetto presentato non sia stato realizzato con un adeguato livello di professionalità ovvero di valenza artistica e culturale e, conseguentemente, in caso di attività di conservazione o restauro non coerenti con le caratteristiche tecniche previste nel bando.

### Articolo 8

#### *Contributi per il sostegno alla programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione*

1. La DG Cinema emana annualmente un bando, nell'ambito delle risorse disponibili per l'erogazione di contributi a fondo perduto per il sostegno alla programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione realizzata dalle sale d'essai.
2. Il bando prevede, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
  - a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- a) le modalità, i termini di presentazione delle domande nonché la documentazione amministrativa e tecnica da allegare;
  - b) parametri di calcolo e le modalità di attribuzione dei punteggi sulla base dei quali è quantificato il contributo.
  - c) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
  - d) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo.
3. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le sale d'essai devono comunque aver svolto una programmazione di film d'essai per almeno il 60% delle proiezioni cinematografiche effettuate su base annuale. Tale quota è ridotta al 51% per sale che hanno un solo schermo cinematografico ovvero due schermi cinematografici.
4. Ai fini del calcolo del contributo sono considerate solo le proiezioni cinematografiche di film realizzate dalle ore 15 in poi.
5. Le domande, redatte su apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata effettuata la programmazione per la quale viene richiesto il contributo ai sensi del presente articolo.
  6. La DG Cinema si riserva di effettuare controlli a campione sulla programmazione effettivamente svolta, anche attraverso acquisizione dei dati in possesso della Siae. In caso di accertamento di difformità della programmazione effettivamente sostenuta rispetto a quella dichiarata, si procede alla revoca del contributo.

### Articolo 9

#### *Contributi per il sostegno alle attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica*

1. La DG Cinema emana annualmente un bando, nell'ambito delle risorse disponibili, indicate all'articolo 3 del presente decreto alle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), per l'erogazione di contributi ad attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, di seguito, nel presente articolo: "associazioni".
2. Il bando prevede, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
  - a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità, ivi inclusi le modalità con cui possono essere riconosciute nuove associazioni nazionali;
  - b) le modalità, i termini di presentazione delle domande nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
  - c) le procedure di selezione e valutazione delle domande e i relativi criteri di valutazione legati al valore storico, artistico e culturale del patrimonio da restaurare e delle connesse attività di valorizzazione e diffusione presso il pubblico;
  - d) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
  - e) i tempi e le modalità di realizzazione dei progetti e delle attività;



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- f) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo, fra i quali deve essere prevista la revoca del contributo nel caso in cui il progetto presentato non sia stato realizzato con un adeguato livello di professionalità ovvero di valenza artistica e culturale.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti percentuali:
- a) il 20% è assegnato per le iniziative realizzate in comune tra due o più associazioni nazionali di cultura cinematografica;
  - b) il 50% è assegnato sulla base delle attività programmate da ciascuna associazione per l'anno per il quale si richiede il contributo;
  - c) il 30% è assegnato a ciascuna delle associazioni nazionali di cultura cinematografica in relazione al numero di circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti e attivi alla data di presentazione della domanda di contributo e alla loro distribuzione sul territorio nazionale.

### Articolo 10

#### *Iniziative di particolare rilevanza per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo*

1. La DG Cinema emana annualmente un bando, nell'ambito delle risorse disponibili per l'erogazione di contributi a fondo perduto per il sostegno di:
- a) attività ritenute di particolare rilevanza nazionale ed internazionale finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico;
  - b) attività finalizzate alla crescita economica, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo;
  - c) attività di indagine, studio, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure previste dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, o di supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo.
2. Il bando prevede, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
- a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
  - b) le modalità, i termini di presentazione delle domande nonché la documentazione amministrativa e tecnica da allegare;
  - c) parametri di calcolo e le modalità di attribuzione dei punteggi sulla base dei quali è quantificato il contributo.
  - d) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
  - e) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo.
3. Su iniziativa del Ministro possono, altresì, essere sostenuti finanziariamente progetti speciali a carattere annuale o triennale aventi le finalità previste nel presente articolo, anche svolti in accordo e collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o con altri soggetti pubblici e privati.



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

### Articolo 11

*Contributo annuale a favore degli enti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n. 220 del 2016*

1. Il Ministero assegna un contributo annuale, nella misura stabilita con l'articolo 3, per le finalità di seguito indicate:
  - a) Istituto Luce-Cinecittà srl, per la realizzazione di attività e per il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC), sulla base di un programma annuale presentato al Ministero entro il 30 novembre dell'anno precedente e coerente con l'atto di indirizzo che il Ministro emana annualmente ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) Fondazione La Biennale di Venezia, per lo svolgimento delle attività istituzionali nel campo del cinema con riferimento alle attività di gestione, organizzazione e promozione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sulla base di un programma annuale presentato al Ministero entro il 30 novembre dell'anno precedente la realizzazione della Mostra;
  - c) Fondazione Centro Sperimentale, sulla base di un programma annuale presentato dalla Fondazione medesima al Ministero entro il 30 novembre dell'anno precedente, per lo svolgimento delle attività di alta formazione nel campo della cinematografia finalizzate a sviluppare l'arte e la tecnica cinematografica e audiovisiva attraverso l'attività didattica, studio e diffusione della cultura cinematografica, tramite la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca Nazionale secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni e da quanto previsto dall'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
  - d) Fondazione Cineteca di Bologna, per lo svolgimento di attività di conservazione e acquisizione archivistica e di restauro nonché di promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, di formazione, di ricerca, di produzione editoriale, sulla base di un programma annuale presentato al Ministero 30 novembre dell'anno precedente;
  - e) Fondazione Prolo-Archivi di fotografia, cinema e immagine, per lo svolgimento di attività di ricerca, acquisizione e conservazione di materiali e opere riferiti alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali, nonché di promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, di studio, ricerca e documentazione, sulla base di un programma annuale presentato al Ministero entro il 30 novembre dell'anno precedente.

### **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI**

### Articolo 12

*Monitoraggio e sanzioni*



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla legge norme e dal presente decreto, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
3. La DG cinema può disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto nonché ogni altra informazione, elemento e circostanza che possa determinare una modifica nell'importo del contributo accreditato nella posizione contabile ovvero erogato ai sensi del presente decreto.
5. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa o ente esclusa ai sensi del presente comma.
6. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

### Articolo 13

#### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Le iniziative sovvenzionate ai sensi del presente decreto devono riportare sui manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione riferita all'iniziativa sovvenzionata, a pena di decadenza, il logo del Ministero e l'indicazione "iniziativa realizzata con il sostegno della Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".
2. Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione
3. In fase di prima applicazione del presente decreto:
  - a) le istanze di contributo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del presente decreto sono presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi previsti nei medesimi articoli;



## IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- b) gli enti di cui all'articolo 10 del presente decreto provvedono a inviare il programma delle attività entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- c) per la programmazione d'essai, effettuata nell'anno 2016 dalle sale d'essai, i relativi contributi dovuti sulla base dell'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni e del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2016, recante "Criteri per l'attività cinematografica d'essai", sono erogati a valore sullo stanziamento previsto per l'anno 2017 in favore della programmazione d'essai ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.